



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051/31.43.880 – Fax 051/31.43.881-900

Sito Web: www.figc-dilettanti-er.it – Mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it

DILETTANTI

Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N°25 del 23/12/2014

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

(nessuna comunicazione)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazione della Segreteria

**GLI UFFICI DEL C.R.E.R.
RIMARRANNO CHIUSI PER FERIE
DAL 24/12/2014 AL 06/01/2015**

**PERTANTO LA PUBBLICAZIONE DEL PROSSIMO
C.U. SARA' MERCOLEDI' 07.01.2015**

AUGURI DI BUONE FESTE!!!!

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA

La Società **PICARDO E SAVORE'** disputa le gare sotto riportate all'ora uff.le presso il **campo sintetico Via IV Novembre – COLORNO**

3^/r gara del 18.01.2015 **PICARDO E SAVORE'** – **LESIGNANO**

5^/r gara del 01.02.2015 **PICARDO E SAVORE'** – **PUIANELLO**

7^/r gara del 15.02.2015 **PICARDO E SAVORE'** – **VEZZANO**

CAMPIONATO JUNIORES REG.LE

2^/r gara del 10.01.2015 **FIORANO – CASALGRANDESE** si disputa ore 16,00 **campo sintetico "G. Ferrari" P.zza dei Ciliegi, 15 – FIORANO**



DIVISIONE CALCIO A CINQUE



GARA AMICHEVOLE

RAPPR.VA REGIONALE ALLIEVI – BAGNOLO C. A C. Juniores
 si disputa il 04.01.2015 ORE 17.00
 Palazzo dello Sport via A. Frank – Bgnolo in Piano (RE)

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

SEMIFINALI: 03.01.2015

POL.VA 1980 – BOLOGNA C.F.	ORE 15.00	A
CALC. FEMM. RAVENNA – MADER	ORE 17.00	B

FINALE: VINC. B – VINC. A 04.01.2015 ORE 15.00

Tutte le gare si disputeranno al Palazzo dello Sport via A. Frank – BAGNOLO IN PIANO (RE)

COPPA ITALIA SERIE C1

SEMIFINALI : 03.01.2015

YOUNG LINE – OLIMPIA REGIUM	ORE 19.00	A
BAGNOLO C. A5 – IMOLESE C.	ORE 21.00	B

FINALE : VINC. B – VINC. A 04.01.2015 ORE 19.00

Tutte le gare si disputeranno al Palazzo dello Sport via A. Frank – BAGNOLO IN PIANO (RE)

COPPA EMILIA ROMAGNA SERIE D

VARIAZIONE ORARIO INIZIO GARA

EVER GREEN – ERBA 14 DEL 10.01.15
 AVRA' INIZIO AD ORE 14.30 stesso campo



DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE



RECUPERI CALCIO FEMM.LE SERIE D

10 ^a PIANORO CALCIO FEMMINILE	FEMMINILE RIMINI CALCIO	11/01/15	14:30
11 ^a FEMMINILE RIMINI CALCIO	NOVELLARA SPORTIVA	18/01/15	14:30
11 ^a SPORTING PIEVECELLA	PIANORO CALCIO FEMMINILE	18/01/15	14:30
11 ^a UNITED F07 A.S.C.D.	*NEW TEAM FERRARA S.R.L.	11/01/15	14:30

RECUPERI CALCIO FEMM.LE JUNIORES PRIMAVERA

10 ^a UNITED F07 A.S.C.D.	OLIMPIA FORLI DILETT.	10/01/15	17:30
11 ^a CASTELVECCHIO	BOLOGNA F.C. 1909	10/01/15	17:30
11 ^a OLIMPIA FORLI DILETT.	S.ZACCARIA	14/01/15	17:30
11 ^a PIANORO CALCIO FEMMINILE	IMOLESE FEMMINILE	10/01/15	17:30



4. RISULTATI GARE

4.3. Risultati delle Gare di Coppa

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE: A

20/12/14	5/A	BAGNOLO CALCIO A 5	REAL CASALGRANDESE C5	4 - 2
		FUTSAL PONTE RODONI ASD	FIDENZA S.R.L.	3 - 5
		OLIMPIA REGIUM	VIRTUS CIBENO	6 - 1

GIRONE: B

20/12/14	5/A	APOSA F.C.D.	CALCIO A CINQUE RIMINI	1 - 3
		ASS.CLUB CALCIO A CINQUE	YOUNG LINE CALCIO A 5	1 - 3
		IMOLESE CALCIO 1919SSDARL	FUTSAL CLUB CASTELLO	3 - 3

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GIRONE: 1

20/12/14	3/R	MADER BOLOGNA	BOLOGNA C.F.	3 - 4
21/12/14	3/R	POLISPORTIVA 1980	CALCETTOFEMMINILE RAVENNA	2 - 3

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, dal rappresentate dell'A.I.A. Sig. PRATI, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 20/12/2014

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

GIAGNORIO MICHELE (IMOLESE CALCIO 1919SSDARL)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

SCARANARI NICOLA (ASS.CLUB CALCIO A CINQUE)
 MORONI LUCA (CALCIO A CINQUE RIMINI)
 GIAGNORIO MICHELE (IMOLESE CALCIO 1919SSDARL)
 AMODEO RICCARDO (VIRTUS CIBENO)

III AMMONIZIONE

ZARRELLA EDUARDO (REAL CASALGRANDESE C5)

I AMMONIZIONE

BELLUCCI ALAN (APOSA F.C.D.)
 STANGHELLINI NICOLA (APOSA F.C.D.)
 MACCAFERRI GABRIELE (ASS.CLUB CALCIO A CINQUE)
 SENESE ANGELO (BAGNOLO CALCIO A 5)
 CAMURANI SAMUELE (FUTSAL CLUB CASTELLO)
 LOBERTI FRANCESCO (FUTSAL PONTE RODONI ASD)
 GALLO ARMANDO (IMOLESE CALCIO 1919SSDARL)
 DEL GIUDICE FRANCESCO (OLIMPIA REGIUM)
 SCAVONE DOMENICO (REAL CASALGRANDESE C5)
 ADEL ABD EL HALIN RAMI (VIRTUS CIBENO)
 MASETTI ANDREA (YOUNG LINE CALCIO A 5)

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 20/12/2014

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/12/2014

VANNINI GIOVANNI (MADER BOLOGNA)
 Per proteste nei confronti del direttore di gara.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

BERARDI ROSANNA

(BOLOGNA C.F.)

GARE DEL 21/12/2014**I AMMONIZIONE**

ARGETTA GIO

(CALCETTOFEMMINILE RAVENNA)

PISCAGLIA VALENTINA

(POLISPORTIVA 1980)

6.CORTE SPORTIVA DI APPELLO**RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2014**

Corte composta dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), DI GIOVANNI e TATTINI (Componenti); CAVALLINI (A.I.A.).

CAMPIONATO DI I^A CATEGORIA

41

RECLAMO PROPOSTO DA G.S.CAGLIARI 1972**avverso squalifica per 3 giornate calc. MAZZONI MARCO****delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 10.12.2014****gara CAGLIARI - SAN BENEDETTO V.S. del 7.12.2014**

Il G.S. CAGLIARI 1972 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, che ritiene eccessivo. Il calc. MAZZONI ha subito un fallo da un avversario ed "ha avuto uno scambio di parole con costui e mai tali parole erano rivolte all'arbitro, come erroneamente ha percepito l'arbitro stesso". Chiede una riduzione della sanzione.

La Corte,

- visti gli atti ufficiali;

- considerato che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che le espressioni offensive formulate dal calc. MAZZONI, per il loro contenuto specifico non potevano che essere dirette all'arbitro,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. MAZZONI MARCO.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

CAMPIONATO DI III^A CATEGORIA

42

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CHERO**avverso perdita gara****delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 18 del 12.11.2014****gara PRO VILLANOVA - CHERO del 12.10.2014**

L'A.S.D. CHERO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando, d'anzitutto, che il G.S. "non ha preso in considerazione il grave fatto che la società Pro Villanova ha schierato in campo il calc. Gualazzi, nonostante fosse squalificato perché espulso nella partita precedente". "In seconda istanza, la sconfitta a tavolino a nostro carico avviene dopo fatti incresciosi che ci hanno visto vittime (e non provocatori) di una violenza gratuita da parte dei sostenitori e dirigenti della società di casa Pro Villanova che, mentre il nostro calciatore Pighi stava abbandonando il terreno di gioco, dopo un diverbio verbale con lo stesso atleta, sono entrati in campo da un cancello laterale lasciato aperto per tutto il corso della partita e si sono fiondati sul calciatore che presentava vistosi segni sul corpo". Chiede che venga assegnata la vittoria alla presente società reclamante.

La Corte,

- premesso che l'A.S.D. CHERO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, ha comunicato che, per motivi di lavoro dei responsabili della società, non avrebbe potuto presenziare all'odierno dibattimento;

- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'episodio della rissa collettiva che vedeva coinvolti calciatori e dirigenti di entrambe le squadre è assorbente e, come tale, determina la perdita della gara per entrambe le compagini, come da consolidata giurisprudenza in merito e valutata la partecipazione senza titolo del calc. Gualazzi alla gara sopra indicata;
- visto l'art. 46, comma 6, del C.G.S.,

d e l i b e r a

- 1) di respingere il ricorso, confermando la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per entrambe le squadre; 2) di infliggere al calc. GALAZZI IVAN una giornata di squalifica ed all'A.S.D. PRO VILLANOVA 1 punto di penalizzazione in classifica.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Interprov.Allievi

43 **RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. TRE MARTIRI 1949**
avverso squalifica per 3 giornate all. FAGGI ALESSANDRO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 23 del 10.12.2014
gara FAENZA CALCIO – TRE MARTIRI del del 7.12.2014

L'A.S.D. TRE MARTIRI 1949 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che trattasi di uno scambio di persona. L'all. FAGGI non ha avuto alcun contatto con l'arbitro essendo rimasto chiuso nello spogliatoio della squadra. L'unica persona che si è avvicinata allo spogliatoio dell'arbitro è il dirigente Camporesi Moreno, che ha ritirato i documenti societari, che faceva presente al direttore di gara che non avrebbe dovuto essere il primo a lasciare il terreno di gioco. Chiede un confronto diretto con l'arbitro per chiarire l'incidente.

La Corte,

- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, che ha avuto visione delle foto, con nessuna indicazione di identità, estratte da due documenti ufficiali, ha indicato nella foto che, successivamente, è risultata quella dell'all. FAGGI, la persona che insieme ad altre due, a fine gara, all'interno dello spogliatoio dell'arbitro, gli rivolgeva aspre critiche, ripetute, sulla conduzione della gara e sul comportamento tenuto;
- valutato che il comportamento messo in atto dall'all.FAGGI possa essere punito con una sanzione più contenuta,

d e l i b e r a

- di ridurre a 2 le giornate di squalifica dell'all.FAGGI ALESSANDRO.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Interpr.Giovaniss.

44 **RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. COLORNO**
avverso inibizione al 23.11.2019 dir.acc.uff. SPINELLI MASSIMO
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 20 del 23.11.2014
gara SAN GIUSEPPE - COLORNO del 23.11.2014

L'A.C.D. COLORNO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che i fatti non si sarebbero svolti come si evince dal comunicato. "Il dir. SPINELLI, ha si usato modi bruschi nei confronti dell'arbitro spingendolo all'indietro, ma assolutamente non lo ha fatto cadere, addirittura due volte, e, tantomeno, gli avrebbe procurato un danno fisico. Il dir. SPINELLI è stato immediatamente allontanato dai giocatori e dagli altri dirigenti. A sostegno di quanto sopra, c'è a disposizione di questa Spett.le Commissione Disciplinare un filmato che renderebbe più chiaro come si sono svolti i fatti. Si rammenta che c'è un precedente (vedi caso Cammarata della società Il Cervo di Collecchio) nel quale, per la prima volta è stato utilizzato un video per chiarire una situazione pressoché analoga". Chiede una riduzione della sanzione.

La Corte,

- premesso che, come si può leggere nella premessa della decisione della delibera 16.12.2013 relativa al calc. Cammarata, la Commissione Disciplinare non prese visione del video trasmesso dall'A.S.D. Il Cervo "in quanto non rispondente alle previsioni di cui all'art. 35, comma 1.2. del C.G.S.";

- visti gli atti ufficiali;

- sentito in questa sede l'arbitro a chiarimenti e, pur prendendo atto che lo stesso ha parzialmente ridimensionato la complessiva vicenda, confermando però : 1) una violenta spinta ricevuta dal dir. SPINELLI che, solo per la sua prontezza di riflessi non ne ha determinato la caduta a terra, appoggiandovi però le mani per sostenersi; 2) una stretta della mandibola, con una mano da parte del predetto, che gli ha procurato un forte dolore; 3) i tentativi, ripetuti, da parte del dirigente di divincolarsi da chi lo tratteneva; 4) lo sputo in viso, alla guancia destra, lanciaogli dal dirigente mentre si avviava verso gli spogliatoi; 5) che durante tutto l'accaduto il dirigente gli ha rivolto frasi offensive e minacciose;

- valutato che gli episodi di cui sopra appaiono di sicura gravità, tenuto anche conto del contesto di calcio giovanile in cui si sono verificati, non apportando certamente apprezzabili elementi per modificare la sanzione deliberata in primo grado;

- visto l'art. 35, comma 1, punto 1.1.,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 23.11.2019 del dir.acc.uff.SPINELLI

MASSIMO.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 23/12/2014.

**Il Segretario
(Fiorella Lambertini)**

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**